



## ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO

Via don Luigi Sturzo n. 2 – 06030 - Giano dell'Umbria - Fraz. Bastardo (PG)

C.F. 82005300544 - Codice IPA: istsc\_pgic83200a

Codice univoco per la F.E.: UFWQ46

Sito web: [www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it](http://www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it)

PEO: [pgic83200a@istruzione.it](mailto:pgic83200a@istruzione.it) PEC: [pgic83200a@pec.istruzione.it](mailto:pgic83200a@pec.istruzione.it)

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954



Circ. 160  
Prot. vedi segnatura

Giano dell'Umbria, 08/01/2022

**Alle/Agli Alunne/i e Studentesse/Studenti**  
**Alle/Ai docenti**  
**Al personale ATA**  
**Alle famiglie**

**OGGETTO: Circolare MI-MS n. 11 del 08/01/2022: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative**

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione a cui si chiede di attenersi e collaborare per la loro corretta attuazione:

### **A. Scuola dell'Infanzia**

In presenza di **un caso di positività** nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

**Per i bambini** appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### **B. Scuola primaria**

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

**Per gli allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Con consumazione del pasto a una distanza adeguata;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare l'ASL e il proprio medico/pediatra e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare l'ASL e il proprio medico/pediatra e non recarsi a scuola.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'**Auto-sorveglianza**.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure **per i compagni di classe**:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### ***C. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)***

In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

**Per gli Studenti** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con **l'obbligo** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni**; la consumazione del pasto a scuola (gruppo sportivo o attività pomeridiane) a una distanza adeguata;

misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'**Auto-sorveglianza**.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le **misure** previste sono **differenziate in funzione dello stato vaccinale**:

A) per gli Studenti che **non abbiano concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi completate da almeno 15 giorni) o che lo abbiano **concluso da più di 120 giorni**, che siano **guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo** si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni **che abbiano concluso** il ciclo vaccinale primario (2 dosi completate da almeno 15 giorni), o che siano **guariti, da meno di 120 giorni** e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la **dose di richiamo**, si prevede:

- attività didattica: in presenza con **l'obbligo** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni**; la consumazione dell'eventuale pasto a scuola (gruppo sportivo o attività pomeridiane) a una distanza adeguata;

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per quanto riguarda il **regime di Auto – sorveglianza** occorre precisare che, alla luce della nuova normativa tra i requisiti per poter frequentare in presenza, deve essere dimostrato dallo Studente interessato il proprio stato vaccinale.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, sarà pertanto abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati **due casi positivi** nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione*

*di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.*

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

**Per gli Studenti** frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**Per il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, **in regime di Auto-sorveglianza**, la possibilità di **effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5)** sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della **prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta**.

Per la popolazione scolastica della **scuola primaria** i **tamponi T0 e T5** continuano ad essere effettuati presso le **strutture del Servizio Sanitario Nazionale**.

#### **Ulteriori precisazioni**

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

**\* IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Maurizio Madonia Ferraro